

Completiamo la disamina sui Dottori Commercialisti, per poter offrire una panoramica sempre più completa in tema di Antiriciclaggio, utile anche alle Colleghe e Colleghi del Settore Finanziario

Con la scadenza del primo gennaio 2020 i **commercialisti** devono analizzare i necessari passaggi per adeguarsi alle *regole tecniche antiriciclaggio* emanate dal **consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili**.

La novità più significativa è data dalla *regola tecnica n.1* introduttrice *l'autovalutazione del rischio di riciclaggio*, per la quale i **professionisti** devono effettuare una analisi riferita allo studio professionale al fine di rilevare il rischio connesso alla propria attività per poi procedere alla mitigazione dei rischi secondo le seguenti fasi:

1. **Individuazione del rischio inerente** *effettuata tramite una analisi riferita all'attività svolta, in base alla tipologia della clientela, area geografica in cui lo studio opera, i canali distributivi utilizzati per fornire i propri servizi e tipo di prestazioni offerte.*
2. **Analisi della propria vulnerabilità** *che si sviluppa attraverso un esame dell'organizzazione dello studio, considerando la formazione del proprio personale e le procedure interne in tema di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni in tema di violazione del contante.*
3. **Valutazione del rischio residuo** *data dall'intersezione tra il punteggio del punto uno (peso 40%) e del punto due (60%).*

Il **professionista** deve, a questo punto, mettere in atto azioni per "gestire e mitigare" il rischio, agendo sull'*aspetto organizzativo* (introdurre una **funzione antiriciclaggio con responsabile**) sulla *formazione* (**investendo sulla formazione dei dipendenti**) e **stabilendo delle procedure che permettano a tutti i componenti dello studio di gestire i vari passaggi antiriciclaggio**.

La *regola n.1* presta molta attenzione al concetto di *adeguata verifica* modificando il principio con cui effettuare la valutazione del rischio, dovendo aggiornare il punteggio di rischio per tutti quei clienti per il quale il **professionista** ha in essere una prestazione, basandosi su *caratteristiche soggettive ed oggettive sia del cliente che della prestazione svolta per quest'ultimo*.

Infatti, il nuovo *modello di valutazione* prevede un **rischio inerente** per ogni prestazione professionale (*ponderazione 30%*) e rischio specifico (*ponderazione 70%*) valutato dal **professionista**, in riferimento al cliente ed al rischio assunto dalla prestazione resa. Dall'incrocio di questi due fattori si ottiene il rischio effettivo del *cliente*.

In base al punteggio di rischio effettivo deve essere applicata la corrispondente **adeguata verifica** (*semplificata, ordinaria o rafforzata*) con relativa profondità di controlli sul *cliente*.